

DIREZIONE PROVINCIALE DI: LECCE

UFFICIO TERRITORIALE DI: LECCE

Registrazione di Atto Privato

Il 25/03/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TUP, serie 3, numero 363

data di stipula: 21/03/2026

ident.vo telematico: TUP26L000363000MD per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 93074170759

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

93074170759				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

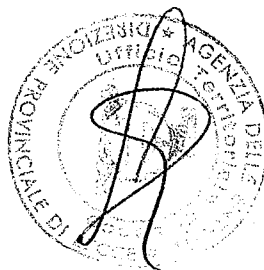
Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24



ASSOCIAZIONE IPOVISIONE SALENTINA ENTE DEL TERZO SETTORE

VIA VECCHIA SAN CESARIO, 34 – LEQUILE (LE)

CODICE FISCALE: 93074170759



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno **21 marzo 2026** alle **ore 18:00**, in Lequile (LE) presso la sede sociale in Via Vecchia San Cesario n. 34, si è riunita in seconda convocazione (essendo andata deserta la prima convocazione del 20 marzo 2026 alle ore 08:00) l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione **"IPOVISIONE SALENTINA ENTE DEL TERZO SETTORE"**.

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dello Statuto associativo ai fini del suo adeguamento alle norme del Codice del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. 117/2017 a seguito dei rilievi formulati dall'Ufficio del RUNTS (Puglia) con nota protocollo n.0088242 del 19/02/2026;
2. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza il Sig. Scalinci Sergio Zaccaria, il quale chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Ratta Giulia, che accetta.

Il Presidente constata e dà atto che:

- L'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno nel pieno rispetto del preavviso previsto dallo Statuto;
- Sono presenti, in proprio o per delega, n. 7 soci su un totale di n. 7 soci iscritti;
- È presente la totalità degli associati, pertanto l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione per deliberare sulle modifiche statutarie;
- Tutti i soci partecipanti hanno diritto di voto e hanno preso parte pienamente alle deliberazioni.

SVOLGIMENTO

Il Presidente illustra i rilievi trasmessi dal RUNTS e la necessità di modificare e adeguare lo Statuto per eliminare le clausole ostative (cooptazione amministratori e quorum assembleari), nonché produzione dell'Atto Costitutivo con dati sensibili oscurati in quanto ai sensi dell'art. 26 del D.M. 106/2020, deve essere conoscibile ai terzi. Presenta il nuovo testo statutario composto da 17 articoli.

L'Assemblea, dopo approfondita discussione, con voto palese e all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare il nuovo Statuto dell'Associazione **"IPOVISIONE SALENTINA ENTE DEL TERZO SETTORE"**, COORDINATO CON LE MODIFICHE RICHIESTE DAL RUNTS, CHE VIENE ALLEGATO AL PRESENTE VERBALE SOTTO LA LETTERA "A" per farne parte integrante e sostanziale;



2. Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato Statuto presso l'Agenzia delle Entrate e alla successiva trasmissione telematica al RUNTS entro i termini assegnati.
3. Per la registrazione si richiede esenzione totale dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, come espressamente previsto dall'Art. 82, comma 10, del D.Lgs. n. 117/2017.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 20:00.

IL SEGRETARIO

Giulio Rube

IL PRESIDENTE

Luigi Rube

Registrato all'Ufficio Territoriale di Lecce

21 5 MAR. 2026

al n° 363 serie 3

versati €

700,00 (settecento/00)

sen Mod. F24 del

23/03/2026



CADETTI
POLIZIA MUNICIPALE
Luigi Rube
Firma su delega del Sindaco Provinciale



"ALLEGATO A"
STATUTO ETS

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI RIUNITA IN SEDUTA STRAORDINARIA IN DATA 21/03/2026 PRESSO LA SEDE ASSOCIATIVA IN LEQUILE (LE) ALLA VIA VECCHIA SAN CESARIO, 34

AVENTE LA FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE DEL TERZO SETTORE

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1

È costituita un'associazione avente la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE IPOVISIONE SALENTINA Ente del Terzo Settore, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.117/2017 e delle disposizioni del codice civile in quanto compatibili. L'associazione ha sede nel Comune di Lequile (LE) presso l'Ottica dieci su dieci in via Vecchia San Cesario, 34.

SCOPO

Art.2

L'Associazione può svolgere le attività di cui al comma 1, dell'art. 5 D.Lgs. n. 117/2017 e in particolare:

1. Non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, riunisce gli operatori interessati all'ipovisione; inoltre si prefigge di migliorare l'assistenza agli ipovedenti e non vedenti, e di fornire la più ampia informazione e formazione sui problemi della ipovisione, con speciale riguardo agli operatori sociosanitari e in collaborazione con gli Enti pubblici e privati interessati.
2. L'Associazione ha lo scopo di definire i limiti dell'area funzionale dell'ipovisione, anche al fine di proporre disposizioni ed interventi riabilitativi, previdenziali e legislativi in favore degli ipovedenti, tenendo conto degli orientamenti e dei programmi italiani ed europei.
3. L'Associazione intende salvaguardare ed uniformare la qualità dei servizi riabilitativi diffondendo le caratteristiche tecniche delle strutture e le competenze professionali degli operatori, al fine di tutelare gli interessi degli ipovedenti, anche con idonee istanze legislative.

Ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 117/2017, l'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti con appositi decreti ministeriali.

L'assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'art.

6 D.Lgs. n. 117/2017, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo che riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio annuale (o rendiconto).

L'associazione può esercitare, a norma, dell'art. 7 D.Lgs. n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. Più dettagliatamente si veda l'art.3 del presente Statuto.

RISORSE ECONOMICHE

Art.3

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative;
- contributi dei soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

2. I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal consiglio.

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del presidente o da chi è munito di procura speciale conferita dal consiglio.



QUOTA SOCIALE

Art.4

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

2. I soci non in regola con il pagamento delle quote non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

DURATA

Art.5

L'Associazione ha durata illimitata.

SOCI

Art.6

Possono essere associati persone fisiche ed enti che ne fanno espressa richiesta scritta si impegnano a condividere le finalità associative, il presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali.

La domanda di ammissione deve essere presentata all'organo amministrativo più specificatamente Consiglio direttivo, con indicazione dei propri estremi anagrafici e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e deve essere annotata, a cura dello stesso organo di amministrazione, nel registro degli associati.

In caso di rifiuto, l'organo competente deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Entro 60 giorni successivi all'avvenuta comunicazione della motivazione, la stessa domanda potrà essere impugnata avanti l'assemblea che delibera nella prima riunione utile.

È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

Lo scioglimento individuale del rapporto associativo avviene per morte, recesso ed esclusione. La delibera di esclusione è adottata dall'assemblea nei seguenti casi:

- comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento dello scopo ovvero il patrimonio dell'associazione;

- svolgimento di attività incompatibili con le finalità dell'associazione;

- inosservanza dello statuto o delle delibere degli organi sociali. L'associato che intende recedere dall'associazione deve comunicare la propria volontà per iscritto all'organo di amministrazione. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. I diritti derivanti dallo status di associato non sono trasferibili e l'associato che abbia cessato di appartenere all'associazione non ha in ogni caso diritto di ripetizione di quanto versato all'associazione, né ha alcun diritto sul patrimonio.

PATRIMONIO-DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Art.7

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In caso di scioglimento dell'associazione o di estinzione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore, secondo le indicazioni deliberate dall'assemblea, la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, dei propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

LIBRI SOCIALI

Art.8

L'assemblea deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;

SEZIONE PROVINCIALE

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato;
- eventuale il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;
- i libri sociali sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico. Ciascun associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, inviando richiesta al Presidente dell'organo interessato.

ORGANI

Art. 9

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- l'eventuale Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10

Assemblea ordinaria

È validamente costituita:

- in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati
 - in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti
- Delibera a maggioranza dei presenti.

Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è competente per:

- le modifiche dello statuto;
 - lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio.
- Per le modifiche statutarie, l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 11

Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 5 componenti eletti dall'Assemblea per 3 anni. La nomina degli amministratori spetta esclusivamente all'Assemblea. Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei primi non eletti; in mancanza, deve essere convocata senza indugio l'Assemblea per l'integrazione dell'organo. Non è ammessa la cooptazione. Qualora venga meno la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio decade e l'Assemblea deve essere convocata entro 30 giorni.

PRESIDENTE

Art. 12

Il Presidente ha potere di firma e rappresenta l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea e cura l'esecuzione delle deliberazioni degli stessi organi sociali. In caso di impedimento può attribuire procura speciale ad altro consigliere ovvero essere sostituito da un Vicepresidente, se nominato dallo stesso Consiglio Direttivo.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 13

L'organo di controllo è nominato, anche in forma monocratica, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

Nel caso di organo collegiale, i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 c.c..

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione e, ove applicabile, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 8 giugno 2001, n. 231, sull'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo completo funzionamento. All'organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

L'organo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,



solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art.14

Qualora all'organo di controllo non vengano attribuiti i conti di revisione legale e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

COLLEGIO ARBITRALE

Art.15

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente del Tribunale di Lecce, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

IL BILANCIO

Art.16

L'esercizio sociale ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio nelle forme stabilite dall'art. 13 D.Lgs. n. 117/2017, nonché bilancio sociale di cui all'art. 14 D.Lgs. n. 117/2017, se previsto per legge o in via facoltativa. È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella in nota integrativa al bilancio.

CLAUSOLA FINALE

Art.17

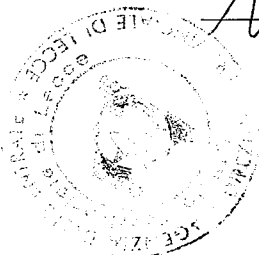
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia di enti del Terzo settore di cui al D.Lgs. n.3 luglio 2017, n. 117 ed alle disposizioni del c.c. , in quanto compatibili.

IL SEGRETARIO

Giacobbe

IL PRESIDENTE

Giacobbe



Giacobbe